


Le implicazioni gestionali e organizzative della
Riforma “Moratti”





L. n. 53/01

Sussidiarietà

autonomia

partecipazione

azioni collaborative



“Federalismo amministrativo”

Legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (modificata dalla legge n. 191 del 16.6.1998)

Art. 1 -

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

.....
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
.....

province




**Legge 59/97
Bassanini**

comuni



**sono conferite ... tutte le funzioni
e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle
rispettive comunità ...**

STATO



s
u
s
s
i
d
i
a
r
i
e
t
à

La legge n. 59/97 ha esteso il principio delle
"autonomie"



L'istituzione scolastica è un' "autonomia
funzionale"

**“è necessario stabilire un percorso metodologico che faciliti la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuali a livello regionale e locale per tutte quelle aree di attività dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto”
(Allegato all’Accordo MIUR regioni, province autonome, comuni, province e comunità montane)**

Art. 75, comma 3, d.lgs n. 300/99 prevede che “ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati”

La dimensione regionale dell'organo collegiale non consente "che in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli del coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica e complementare attività di tutti gli attori del sistema formativo. È pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di intese che raccordi l'attività didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con quella dei comuni e delle province nelle materie di rispettiva competenza"

(Allegato all'Accordo MIUR regioni, province autonome, comuni, province e comunità montane)

In attuazione dell'art. 1 della l. n. 59/97 è stato emanato il d.lgs n. 112/98.

Esso prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

Il nuovo ordinamento fa salve le attribuzioni già di competenza degli enti territoriali


Art.138, comma 1, lettera d prevede che il conferimento decorra dal secondo anno scolastico successivo alla riforma dell'amministrazione scolastica statale (2002)



d.lgs n. 300/1999



d.p.r. n. 347/00



d.p.r. n. 319/03

D.P.R. 08.03.1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15.03.1997, n. 59 (G.U. 10.08.1999, n. 186, S.O 152/L).

TITOLO I - ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

Capo I - definizioni e oggetto

Art. 1 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli **138 e 139** del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

L. n. 3/2001

Ha assegnato allo stato

la potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda “...norme generali sull’istruzione”

Competenza trasversale in tema di “livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili”

Potestà normativa concorrente in materia di “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche”.

La c.d. potestà regolamentare segue lo stesso riparto

L. n. 3/2001

ha assegnato alle regioni

La potestà legislativa concorrente nella materia dell' "istruzione" (cioè di dettaglio da esercitare nel rispetto delle "norme generali" e dei "livelli essenziali")

La potestà esclusiva nella materia "istruzione e formazione professionale"

In ogni caso è fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche

Costituzione

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha **legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

.....

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

.....

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Quadro costituzionale riformato



1. n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (ex l. 3/01)

(regolazione delle linee fondanti il sistema, senza addentrarsi nel dettaglio organizzativo)



Art. 1 comma 1 l. n. 53/03 il Parlamento ha delegato il Governo ad “Adottare....nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’ autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione professionale”

Le legge n. 53/03 richiama espressamente due titoli di competenza “esclusiva” previsti dall’art. 117, c. 2, lett. m) e n)

Norme generali - livelli
essenziali



Competenza esclusiva (2 c.
art. 117)

Sent. Corte Costituzionale 13/04

In essa la Corte ha ritenuto certo che nell'ambito della legislazione regionale rientri la programmazione, l'organizzazione e la gestione del servizio scolastico ed in particolare la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.

Ha osservato che già prima della l. n. 3/01, il d.lgs 112/98 aveva attribuito diverse funzioni alle regioni in materia di “programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico” intesi come “l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione” (art. 136)

la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*". La legge (nota come legge "la Loggia"), dopo aver stabilito che nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la loro potestà legislativa nell'ambito dei cd. "principi fondamentali" espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, desumibili dalle leggi statali vigenti (regola che, in verità, già esiste sin dall'entrata in vigore della legge n. 281/270, che a sua volta ha sostituito l'articolo 9 della legge n. 62/1953 ed ha previsto, appunto, che i principi fondamentali o sono dettati espressamente dallo Stato o sono desumibili dalle leggi vigenti), prevede l'emaneazione di appositi decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali per le varie materie di legislazione concorrente. Sarà interessante seguire l'applicazione di questa previsione, proprio con riferimento alla materia della "istruzione", per la quale la riforma costituzionale del 2001 ha sancito una competenza concorrente o ripartita tra Stato e Regioni.

Legge 05.06.2003, n. 131: *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 10.6.2003, n. 132). Testo in vigore dal 11.6.2003.*

Art. 1 - Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare

Legge 05.06.2003, n. 131: *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 10.6.2003, n. 132). Testo in vigore dal 11.6.2003.*

Art. 7 - Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative


1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, **nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale**, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi.

Art. 1 l. d.lgs n. 59/2004

Secondo l'art. 1, c. 1, “la scuola dell'infanzia...realizza...la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria”:

il c. 3 specifica che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al c. 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”

Questa disposizione
assegna un compito
amministrativo ad un
ufficio statale, rendendolo
responsabile o
corresponsabile del
risultato



Duplicità di gestione o
coamministrazione

D.lgs n.112/98 art. 138

competenze delle province e comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d'urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Istituti comprensivi

Circolare 12.04.1999, prot. n. 37424/BL: D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, trasferimento di funzioni amministrative dello Stato agli enti locali - quesito -

.....Al riguardo, si osserva che l'articolo 139 del succitato decreto legislativo prevede, al comma 1, lett.a), che alle province e ai comuni siano attribuiti i compiti e le funzioni concernenti l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione.

Premesso che agli effetti dello stesso decreto per programmazione e gestione del servizio scolastico deve intendersi, così come precisato nell'articolo 136, l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e che, tra tali funzioni e compiti è compresa, tra l'altro, la programmazione della rete scolastica, occorre rilevare come tale programmazione risulti assegnata alle regioni, ai sensi dell'articolo 138, lettera b).....

continuità

Art. 1 l. d.lgs n. 59/2004

- Il principio di sussidiarietà può imporre di accentrare determinate funzioni solo per garantirne l'esercizio unitario, nel rispetto di certe modalità e condizioni (sent. 303/2003)

Natura degli accordi?

Art. 7, c. 1 e 2, 4 primo periodo

Art. 10, c. 1 e 2, 4 primo periodo

Il comma 1 dell'art. 7 e dell'art. 10 fissa "l'orario annuale delle lezioni....., comprensivo della quota riservata alle regioni e alle istituzioni scolastiche autonome", in 891 ore. A queste ore si aggiungono altre 99 ore annue per la scuola primaria, e 198 ore annue per la scuola secondaria di primo grado, di attività e insegnamenti" facoltativi, organizzati dalle scuola per realizzare la personalizzazione del piano di studi.

Art. 3

Orario annuale delle attività della scuola dell'infanzia si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia

Art. 7

Non lascia margini di scelta alle regioni né alle scuole, prescrivendo direttamente un orario fisso sia per le lezioni obbligatorie sia per le attività facoltative

Queste norme non possono considerarsi “principi fondamentali”, poiché fissano con precisione l’orario annuale, ponendo norme di dettaglio in materia di competenza concorrente e vincolando l’azione dei diversi soggetti destinatari.

La fissazione dell’orario riguarda anche la “quota riservata alle regioni”, cioè la quota “relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali di cui all’art. 2, c. 1, lett. L), l. 53/03.

orario

Il curricolo locale, quota del curricolo da riservare ad un approfondimento della realtà locale o di conoscenza del territorio, fa parte dell'evoluzione del principio dell'autonomia scolastica

D.I. 26/00, n. 234



15% dell'orario obbligatorio



Bozze curricoli applicativi della l. 30 arrivava al 20%

Questo tempo potrebbe essere dedicato alla flessibilità/compensazione tra le discipline obbligatorie del curricolo, oppure ad introdurre nuove attività e discipline, o a variare le metodologie didattiche

orario

La lett. L dell'art. 2 della l. 53/03 prevede una quota del tempo scuola da riservare alla potestà della regione, per introdurre approfondimenti culturali legati ai diversi contesti regionali e locali

In che percentuale?

orario

La fissazione del limite massimo per il tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa interferisce con l'organizzazione del servizio scolastico, di competenza regionale e delle scuole

L'organizzazione dell'orario mensa è stata gestita dalle scuole in modo diversificato, in relazioni a variabili di contesto

Professionalità

Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, ove lo svolgimento delle attività richiedono una specifica professionalità non presente nell'istituzione scolastica, nei limiti di bilancio, le scuole possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti dal MIUR con decreto

Professionalità

Art. 7, c. 4 secondo periodo art. 10, c. 4 secondo periodo

Si tratta di disposizioni di dettaglio in materia di competenza concorrente che regolano, non lasciando spazio alle regioni e alle scuole, le modalità per affrontare l'eventualità in cui le attività opzionali richiedano specifiche professionalità non presenti fra i docenti della scuola.

La definizione dei titoli degli esperti può considerarsi, nella determinazione dei requisiti minimi funzione sorretta da esigenze unitarie. Si tratta però di una regolazione interna alla materia regionale, ed essa, pertanto, secondo la sent. 303/03, dovrebbe essere svolta previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni

Criticità relative agli “esperti”

Qual è l’incidenza del principio secondo cui non si può ricorrere a professionalità esterne se non si sono prima utilizzate le professionalità interne?

Con quali risorse finanziarie si può far fronte alla retribuzione degli esperti?

Qual è la responsabilità “gestionale” rispetto all’uso delle risorse finanziarie in questo ambito?

Art. 7, c. 5, secondo periodo, e c. 6

Art. 10, c. 5 secondo periodo - tutor

La previsione del docente tutor è disciplinata in forma dettagliata, regolando i vari compiti senza lasciare spazio neppure ad una normativa attuativa regionale

Non si tratta di un principio fondamentale ma di una puntuale soluzione organizzativa.

Nel rispetto del quadro costituzionale lo Stato avrebbe dovuto indicare la possibilità per le Regioni e le scuole di istituire questa figura, senza imporla

Procedura di individuazione del tutor

La norma prevede la fissazione di “criteri per l’assegnazione alle classi” da parte dei due organi collegiali dell’istituzione scolastica. Il DS dispone....

Assegnazione = designazione?

Collegio docenti ha competenza nell’individuazione delle funzioni strumentali e altre figure necessarie per la realizzazione del Pof

Il DS adotta i provvedimenti di gestione del personale, ma non è responsabile della gestione

Funzione tutoriale: si tratta di una esplicitazione della funzione docente?

Punto critico: l'articolazione e lo sviluppo della professionalità docente deve essere oggetto di contrattazione o di previsione normativa?

Iscrizione anticipata

Art. 2, art. 12, c. 1, ultimo periodo e art. 13, c. 1,
secondo periodo

La delega prevedeva una sperimentazione

Le decisioni sull'anticipazione delle iscrizioni incidono sulla
concreta organizzazione delle scuole dell'infanzia.

La competenza è attribuita al Ministro, sentita l'ANCI

Limitazioni all'anticipo generalizzato:

- disponibilità dei posti
- recettività delle strutture
- funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni

Sistema delle intese

La legge n. 53/2003 garantisce la realizzazione della funzione sociale nella scuola?

Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment

Le ragioni del portfolio nella riforma della scuola italiana

Dalla centralità del
gruppo classe ...



... alla centralità della
persona

Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment

Centralità della persona



... nei gruppi di livello

... nei gruppi elettivi

... nei gruppi di compito

Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment

La sequenza formativa per la Riforma Moratti

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE

PEGUP

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OSA

OBIETTIVI FORMATIVI

OF


UNITA' DI APPRENDIMENTO

UDA

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO

PSP

Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment



Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment

IL PORTFOLIO .. cosa è

... dal punto di vista della riforma

Il portfolio delle competenze individuali dell'alunno è uno strumento didattico individuale che accompagna l'alunno per tutto il suo itinerario scolastico, registrandone le tappe formative più rilevanti, i processi e i risultati significativi




Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment




IL PORTFOLIO .. a cosa serve

... dal punto di vista della riforma



Serve a raccogliere la documentazione significativa ed essenziale del percorso formativo dell'alunno. Registra le osservazioni dei docenti e delle famiglie, le osservazioni sistematiche. Descrive i percorsi seguiti, i progressi educativi raggiunti e i risultati conseguiti.




Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment



IL PORTFOLIO .. come è fatto

... dal punto di vista della riforma



E' costituito da due parti. Una, più formale per trascrivere e registrare, l'altra, più informale, per raccogliere e documentare. Nella prima si registrano i modi personali di apprendimento, gli esiti dei colloqui con i genitori e le proposte di attività formative integrative. Nella seconda si raccolgono i materiali prodotti dall'allievo e le annotazioni dell'insegnante


Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment

IL PORTFOLIO .. cosa contiene

... dal punto di vista della riforma

Contiene una descrizione complessiva dell'allievo fatta di:

- **materiali prodotti**
- **prove scolastiche**
- **illustrazioni di esperienze**
- **osservazioni dei docenti e della famiglia**
- **commenti personali sui propri lavori**
- **risultati dei colloqui con le famiglie**
- **descrizione dei percorsi e dei progressi**
- **registrazione dei modi di apprendere**
- **rilevazione delle caratteristiche personali**




Il portfolio delle competenze. Uno strumento sociale del new assessment




IL PORTFOLIO .. chi lo compila

... dal punto di vista della riforma



E' compilato e tenuto aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutte le figure professionali responsabili del processo educativo e degli apprendimenti degli alunni.
Alla sua compilazione e gestione partecipano anche i genitori e gli stessi alunni.





IL PORTFOLIO .. Dubbi e perplessità

L'uso della parola-concetto

Semantiche vicine a contesti socio-educativi e socio-professionali che riguardano post-adolescenti e lontane da contesti educativi di base

Il contributo del bambino

Impossibilità di un qualunque controllo personale per la inadeguatezza degli strumenti di negoziazione posseduti

La competenza come enfasi

“Apprendimento”, non solo come dinamica regolata della cognizione, ma processo per gran parte ancora sconosciuto e che è anche ...molto altro

Staticità vs dinamicità

Strumento costituzionalmente statico perchè guarda al passato e non al futuro. E perciò potenzialmente pericoloso

Le fonti normative della valutazione degli alunni

- **Art. 144 T.U. 297/1994.....”** . Dagli elementi rilevati e registrati su apposita scheda viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione...”
- **Art. 177 T.U. 297/19945.** Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.....ABROGATO dall'art. 19 d.lgs n. 59/2004
- **Art. 4 c. 4 d.p.r. 275/99**
.....(le istituzioni scolastiche) “individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.

* **L. n. 53/2003 art. 3** prevede l'emanazione, attraverso i decreti delegati di **NORME GENERALI** sulla valutazione del sistema educativo, secondo alcuni criteri direttivi tra cui “

* a) valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.....

* **D.lgs n. 59/2004 art. 11** “ ...”² La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.....”

* **CM n. 85/2004** “Indicazioni sulla valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado”

La natura giuridica delle norme sulla valutazione degli alunni

d.p.r. 275/1999

affida alle istituzioni scolastiche l'individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli alunni

lascia al Ministero dell'istruzione la definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni

Le norme previste dalla l. 53/2003 e dal d.lgs n. 29/2004 sono “veramente” norme generali”?

Le innovazioni apportate dalla normativa sulla valutazione degli alunni si innestano su un sistema normativo esistente parzialmente riformato

Funzioni dirigenziali nella scuola

Art. 25 d.lgs 165/2001

Strutture collegiali

Composizione e competenze

TU 297/1994

competenze

d.p.r. 275/1999

d.i. 44/2001

La gestione

gestione

```
graph LR; gestione[gestione] --> azione[Azione didattica educativa]; gestione --> attivita[Attività amministrativa, organizzativa e finanziaria];
```

**Azione didattica
educativa**


**Attività amministrativa,
organizzativa e
finanziaria**

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.


3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

-
- **Culpa in vigilando** (il dirigente risponde del fatto altrui. Viene imputato, a chi è preposto al vertice dell'ufficio, la responsabilità per il risultato complessivo dello stesso e come conseguenza anche degli altri dipendenti che prestano servizio nell'unità operativa da lui diretta)
-



Verbalizzazione inclusiva di forma deliberativa




legittimità degli
atti

primazia

unitarietà della
gestione

atti e azioni di
coordinamento
dirigenziale



Consiglio di
classe/interclasse



modello rigido


Équipe pedagogica



modello flessibile

(docenti responsabili delle attività educative
e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati.....)

Chi valuterà gli alunni a giugno?



I due sistemi si sovrapporranno, funzionando secondo le regole del consiglio di classe/interclasse.

Il dirigente manterrà le prerogative di presidente dell'organo e svolgerà le funzioni proprie del coordinamento (indirizzo, attivazione, promozione..)

.....un cenno all'istruzione tecnica e professionale

“Non possiamo accettare la “consegna” di pezzi dell’istruzione alle Regioni, né trattative separate: il tavolo competente è la Conferenza Stato-Regioni. Come Regione Emilia-Romagna confermiamo l’assoluta necessità di mantenere unitario il sistema dell’istruzione, valorizzando la competenza concorrente tra Stato e Regioni e non differenziando le competenze in modo così netto: si tratterebbe di una cesura inattuabile e antistorica che amputando parti dell’istruzione, separerebbe ragazzi e docenti”.

“La Lombardia non accetterà disparità di trattamento nel passaggio al nuovo sistema. La Regione non ha interesse ad “appropriarsi” degli istituti professionali e dei loro docenti, dirigenti, strutture, ma ha interesse a diffondere una buona qualità dell’istruzione e della formazione professionale. Chiediamo tempi congrui di almeno 5 anni per l’applicazione del decreto, per non disperdere il capitale umano creatosi nell’esperienza delle scuole e della F.P.”

Il sistema dell'istruzione e della formazione è affidato alle Regioni e realizza corsi di studi di durata variabile che terminano con titoli e qualifiche professionali di diverso livello.

Tali titoli e qualifiche, se coerenti con i livelli essenziali di prestazione (LEP) che saranno definiti in fase di attuazione della riforma, sono validi su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea.

Nello specifico
sono previsti

corsi triennali di qualifica professionale

corsi quadriennali di diploma professionale

corsi da cinque a sette anni che rilasciano titoli di istruzione e formazione professionale superiore


L'ottica entro cui opera il sistema di istruzione e formazione professionale è la formazione lungo tutto l'arco della vita e in stretta relazione con il sistema dei Servizi per il lavoro.

La scelta del giovane non è irreversibile né definitiva

egli può passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale o viceversa

**Il passaggio tra i due canali è previsto
In una logica di Laboratorio di
Recupero e Sviluppo degli
Apprendimenti - LARSA**

Nel caso in cui il giovane è orientato più all'operatività, può, a partire dal 15° anno di età, proseguire gli studi – sia all'interno del sistema dei licei che in quello dell'istruzione e della formazione professionale – utilizzando diverse forme di alternanza scuola – lavoro o di apprendistato fino al raggiungimento di una qualifica o di un diploma




alternanza tra scuola e periodo di tirocinio presso aziende o enti pubblici.

(Schema sul Diritto/Dovere all'Istruzione elevato a 18 anni

Schema sull'alternanza Scuola/Lavoro)

Modalità di realizzazione dell'art. 2 della l. 53/2003
(assicurazione del diritto all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o comunque fino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età)



Offerta di istruzione e formazione che si
traduce nella possibilità di accedere a
qualifiche professionali valide su tutto il
territorio nazionale e riconoscibili e
spendibili in ambito europeo